

## STATUTO

### TITOLO I-DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART.1 È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata  
"SOCOPET S.R.L".

ART.2 La Società ha sede nel Comune di Tortona (AL), all'indirizzo risultante dall'iscrizione ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C. e potrà istituire, nel rispetto delle norme vigenti, agenzie, rappresentanze e succursali in Italia o all'estero. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è effettuata a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle imprese. ART.3 La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ART.4 La società ha per oggetto: -lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare: la realizzazione di contenitori in PET con sufficiente barriera ossigeno e resistenza al calore da essere un sostituto del vetro nel mercato alimentare;

- la produzione di contenitori e di imballaggi in materie plastiche; la produzione di tubi e profilati in materie plastiche e più in generale la produzione di articoli in materie plastiche, compravendita macchinari industriali, attività di consulenza nel settore plastico;

- la ricerca e la sperimentazione nell'ambito dell'oggetto di cui sopra, la produzione di modelli e prototipi anche se del caso da depositare e/o brevettare;

- la cessione di tecnologia e/o know how e/o di processi in licenza a terzi La società potrà assumere e concedere mandati, agenzie, commissioni, rappresentanze con e senza deposito - ed elaborare dati sia per conto proprio che di terzi collateralmente.

La società potrà, subordinatamente alla realizzazione degli scopi di cui sopra, compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari; potrà concedere e prestare garanzie reali e personali, fidejussioni ed avalli anche nell'interesse di terzi. La società potrà, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della società, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, ma comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge, nonché acquistare, cedere aziende o rami delle stesse e/o prendere o concedere in affitto rami aziendali aventi ad oggetto la medesima o simile attività. In ogni caso è fatto espresso divieto di esercitare l'attività di assunzione di partecipazioni e le attività finanziarie nei confronti del pubblico e di svolgere attività riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive disposizioni integrative e/o modificative) e alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

La Società ha facoltà di raccogliere risparmio presso i soci nel rispetto della normativa di legge e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.

Il tutto in Italia e all'estero. Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate.

### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONI SOCIALI

ART.5 Il capitale sociale è fissato in Euro 138.332,07.= (certotrentottomilatrecentotrentadue virgola zero sette). Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge.

La società qualora rivesta la qualifica di start up innovativa o di PMI innovativa di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con la legge n. 221/2012 e s.m.io di p.m.i innovativa può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi in appresso descritti.

Tutte le quote hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti fatta eccezione per quanto stabilito nel presente e nei successivi articoli dello statuto sociale e precisamente:

- le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A" di cui all'articolo 6;

b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'art. 6 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A";

c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;

- le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 6;

b) non attribuiscono i diritti di prelazione di cui all'art. 6;

c) sono sprovviste del diritto di voto, tranne che per le deliberazioni di cui alle assemblee speciali, infra citate.

Le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" potranno essere emesse solo qualora la società rivesta la qualifica di start up innovativa o di p.m.i. innovativa.

Dall'eventuale perdita da parte della società della qualifica di start up innovativa o di p.m.i. innovativa non potranno essere emesse nuove quote di categoria "B", mentre quelle emesse anteriormente manterranno i loro requisiti anche con la perdita da parte della società della qualifica di start up innovativa o di p.m.i. innovativa.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di s.p.a. dall'art. 2376 c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito della relazione degli amministratori e dell'organo di controllo se nominato, purché soci dichiarino in assemblea di essere stati tempestivamente resi edotti della medesima.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art.2465 c.c..

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DEFINIZIONI**

Art. 6) Ai fini del presente Statuto: il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea dei soci ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea dei soci; "Socio di controllo", "Controllare", "Controllante" e "Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a quanto sopra indicato; - il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione e/o il Diritto di Co-Vendita e di Drag-Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;

- il termine "Quota" indica, collettivamente (i) una quota rappresentativa di una porzione del, o dell'intero, capitale sociale della Società, (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;

- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, branch, ente non riconosciuto, jointventure, associazione o altro ente;

- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, inter vivos, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritto di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento; - con "Valore di Recesso" si indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile con l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza. Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto

agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese.

#### **DIRITTO DI PRELAZIONE**

Qualora un socio (il socio trasferente) titolare di quote di categoria "A" intenda trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria quota nella società (la quota da trasferire) ad un terzo (ivi incluso anche ad un socio) (il cessionario) dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri soci titolari di quote di categoria "A" (i soci riceventi), con le modalità indicate dal presente articolo 6 (il diritto di prelazione). Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione (o dei diritti di tag along e drag along infra disciplinati qualora ne sussistano i presupposti) il socio trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai soci titolari di quote di categoria "A" (e anche agli altri soci nel caso in cui sorgono a favore di questi ultimi le condizioni per l'esercizio del tag along e/o del drag along come infra disciplinati) e, in copia, all'organo amministrativo della società, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indicando (i) le generalità del potenziale cessionario, (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla quota da trasferire ed il relativo valore nominale, (iii) l'eventuale corrispettivo per il trasferimento al cessionario dell'intera quota da trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal potenziale cessionario (il prezzo offerto) (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie manlevi concordate dal potenziale cessionario con il socio trasferente e l'eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il trasferimento nell'ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro (la comunicazione di trasferimento).

Entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di trasferimento (il termine per l'esercizio della prelazione), a pena di decadenza, e qualora non sia stato esercitato nei termini infra indicati il diritto di tag along di cui al successivo paragrafo "tag along", ciascuno dei soci di categoria "A" avrà il diritto di esercitare il diritto di prelazione, inviando comunicazione in tal senso al socio trasferente e per conoscenza all'organo amministrativo della società, mediante lettera raccomandata a.r. (la comunicazione di prelazione). Nella comunicazione di prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del socio ricevente di acquistare l'intera quota da trasferire al prezzo offerto dal potenziale cessionario ed agli altri termini e condizioni indicati nella comunicazione di trasferimento (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto infra previsto). Per chiarezza espositiva, si precisa che la comunicazione di prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta.

Qualora uno o più dei soci riceventi abbia esercitato il diritto di prelazione, l'intera quota da trasferire sarà suddivisa tra i soci riceventi che abbiano validamente esercitato il diritto di prelazione entro il termine per l'esercizio della prelazione in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della comunicazione di trasferimento.

Qualora due o più soci trasferenti intendano procedere al trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie quote per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del trasferimento unitario e contestuale delle predette quote, potrà essere effettuata un'unica comunicazione di trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal potenziale cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente articolo e per quota da trasferire, si intenderà la totalità delle quote che i soci trasferenti intendono trasferire al potenziale cessionario e per corrispettivo il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella comunicazione di trasferimento.

I soci riceventi che abbiano esercitato il diritto di prelazione e il socio trasferente sono reciprocamente obbligati perfezionare la compravendita della quota da trasferire, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte del socio trasferente della comunicazione di prelazione.

Qualora nessuno dei soci riceventi abbia esercitato il diritto di prelazione in conformità al presente articolo, ferma restando la facoltà dei soci di esercitare i diritti di cui ai successivi paragrafi "co-vendita" e "drag along", il socio trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di trasferire l'intera quota da trasferire al potenziale cessionario entro e non oltre sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del termine per l'esercizio della prelazione a condizione che (i) il prezzo di tale trasferimento sia pari al prezzo offerto; e che (ii) tale trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella comunicazione di trasferimento (iii) siano spirati i termini per l'esercizio

del diritto di co- vendita e drag along, come infra disciplinati, e pertanto il termine di sessanta giorni di cui sopra decorre, eventualmente, dalla scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di covendita e drag along.

Qualora il trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di sessanta giorni lavorativi, il socio trasferente, ove Intenda trasferire tutta la, o parte della, propria quota nella società ad un terzo (ivi incluso anche a un socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente articolo.

Ove richiesto da un socio ricevente, il socio trasferente dovrà comunque dare prova all'organo amministrativo della società ed ai soci riceventi dell'avvenuto trasferimento della quota da trasferire al potenziale cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di trasferimento o di altro documento idoneo ai sensi di legge a provare il trasferimento qualora la società rivesta la qualifica di start up innovativa o di p.m.i. innovativa.

Nel caso in cui il socio trasferente intenda trasferire la quota da trasferire senza corrispettivo o contro corrispettivo diverso dal denaro, i soci riceventi che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno chiedere per iscritto al socio trasferente che il valore della quota da trasferire sia determinato da un esperto sulla base del valore di recesso della società.

La determinazione dell'esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'esperto saranno a carico del socio trasferente. In tal caso, l'esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il termine per l'esercizio della prelazione (e/o di esercizio dei diritti di tag-along o dragalong infra disciplinati) decorrerà dalla data in cui tale esperto avrà reso le sue determinazioni alla parte trasferente ed al socio ricevente che intende esercitare il diritto di prelazione o i diritti di tag-along o drag-along infra disciplinati.

#### **DIRITTO DI CO-VENDITA (o TAG ALONG)**

Nel caso in cui il socio o i soci di controllo (di seguito indicato o indicati anche come il socio trasferente) intenda (o intendano) trasferire al proposto cessionario, mediante un unico atto o più atti, anche non simultanei tra loro tutta la propria o parte della loro quota che rappresenti in ogni caso il trasferimento del controllo il socio dovrà darne specifica indicazione tramite comunicazione avente tutte le caratteristiche, termini e requisiti della comunicazione di trasferimento di cui al precedente paragrafo ("DIRITTO DI PRELAZIONE").

Gli altri soci di minoranza (o il solo socio di minoranza), avranno in ogni caso e a propria insindacabile discrezione il diritto di pretendere dal socio di controllo (il diritto di TAG ALONG o il diritto di CO-VENDITA) - e il socio di controllo avrà obbligo di far sì che il proposto cessionario acquisti tutti i (e non solo parte dei) titoli degli altri soci che abbiano esercitato il tag along al medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per i titoli oggetto della comunicazione di trasferimento di cui sopra, in ogni caso il prezzo destinato ai soci di minoranza che intendano esercitare il diritto di tag along non potrà essere inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione di uno sconto di minoranza (o se del caso del relativo controvalore in denaro come calcolato ai sensi di quanto previsto nel precedente paragrafo ("DIRITTO DI PRELAZIONE"), controvalore che non potrà essere in ogni caso inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione di uno sconto di minoranza).

Il diritto di tag along potrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza del relativo diritto, mediante lettera raccomandata a.r. spedita al socio di controllo (e per conoscenza all'organo amministrativo) entro il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di trasferimento di cui sopra.

Nel caso di esercizio del diritto di tag along da parte dei soci di minoranza, il trasferimento al proposto cessionario dei titoli di tali soci dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento (dal socio trasferente al proposto cessionario medesimo) dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento di cui sopra, nel giorno, luogo e ora che il socio di controllo comunicherà per iscritto al socio di minoranza con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Sempre nel caso di esercizio del diritto di tag along da parte del socio di minoranza:

- la titolarità dei titoli degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento; e - ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) i titoli degli altri soci con le modalità sopra indicate, il socio di controllo potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento di cui sopra, ovvero di acquistare dagli altri soci i titoli degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita dei propri titoli.

Nel caso in cui il socio di controllo intenda trasferire al proposto cessionario la quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento mutatis mutandis a quanto disposto al precedente paragrafo ("DIRITTO DI PRELAZIONE") e ai criteri minimi di valutazione di cui sopra.

#### **DIRITTO DI DRAG ALONG**

Qualora ricorrano i presupposti per l'esercizio del diritto di tag along e siano decorsi i termini sopra indicati senza che i soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di prelazione o il diritto di tag along, il socio di controllo avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il diritto di drag along) - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di controllo - di trasferire al proposto cessionario, insieme ai titoli oggetto della comunicazione di trasferimento di cui sopra, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del socio di controllo; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di cui sopra.

Il diritto di drag along dovrà essere esercitato dal socio di controllo mediante lettera raccomandata a.r. spedita al socio di minoranza (e per conoscenza all'organo amministrativo) entro quindici giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci del diritto di tag along e del diritto di prelazione, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di drag along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto ai soci di minoranza per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento di cui sopra non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della società calcolato, alla data di esercizio del diritto di drag along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 c.c., dall'esperto.

Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda trasferire al proposto cessionario la quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento mutatis mutandis a quanto disposto al precedente paragrafo ("DIRITTO DI PRELAZIONE") e fermo restando sopra indicato al presente paragrafo.

quanto Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di drag along il socio di maggioranza avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di drag along, ai patti e alle condizioni indicate nel presente articolo.

\*\*\*\*\*

Per il periodo in cui la società risulti iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, quale start up innovativa o di p.m.i. innovativa, le sue quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali e possono circolare secondo le modalità indicate dall'art. 100 ter del D.Lgs58 del 24 febbraio 1998.

Il diritto di prelazione non spetta nei casi di intestazione della quota a società fiduciaria o reintestazione al fiduciante originario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Il diritto di prelazione nonché il drag along e tag along non spetta per la cessione di una parte della quota di PETRINI ANDREA pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale che pertanto potrà trasferire liberamente in una o più soluzioni, dovendosi questa pattuizione considerare diritto particolare riservato a socio fondatore à sensi di legge.

Le partecipazioni sociali non sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non decidano, (non tenendosi conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto) di continuare la società con gli eredi che vi consentano o di sciogliere la società.

ART.7-Il diritto di recesso compete solo nei casi previsti dalla legge.

Salvo diversa disposizione normativa, il diritto di recesso dovrà essere esercitato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art.2437 bis.

Il rimborso della quota avviene ai sensi di legge.

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, il recesso avviene per l'intera partecipazione salvo che l'intestazione fiduciaria comprenda più quote di soci fiduciari nel quel caso il recesso andrà riferito ed esercitato per ogni quota rappresentata.

ART.7-BIS Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e ss. mm. ii. a) la società può creare:

- categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo del codice civile;

- categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile;

b) in deroga all'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nei limiti previsti dalla leggi speciali;

c) il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione dei piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e ssmm. ii. la società può emettere, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera e servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Nel caso di creazione di categorie speciali di quote, la decisione dei soci stabilirà modalità, contenuto e regolamento con particolare riferimento ad eventuali diritti di recesso ed assemblee speciali, applicando, in quest'ultimo caso, anche la disciplina prevista al riguardo per le società per azioni.

In tema di strumenti finanziari, l'organo competente ad emetterli è l'assemblea dei soci la quale ne stabilirà le modalità, il contenuto, il regolamento, la circolazione e le sanzioni per inadempimento nonché, se del caso, la relativa organizzazione interna.

Per quanto concerne le operazioni su quote proprie, le relative condizioni e limiti legali di esecuzione potranno essere mutuati dalla normativa prevista per le società per azioni.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 4° comma del citato D.L. n. 179/2012, quando la società perde i requisiti per essere considerata start-up innovativa o decorrono i 4 (quattro) anni dalla costituzione, le clausole riportate nel presente articolo manterranno efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte.

ART.8 L'assemblea dei soci con il voto favorevole rappresentante la maggioranza del capitale, potrà deliberare l'emissione di titoli di debito nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui agli artt. 2411 e seguenti C.C. in quanto compatibili e comunque nel rispetto dell'articolo 2483 C.C..

### TITOLO III - Decisioni dei soci

ART.9 - Sono riservate alla decisione dei soci le materie previste dall'art.2479 C.C. e da altre disposizioni di legge. Le decisioni saranno adottate con il sistema assembleare qualora sia obbligatorio per legge, mentre negli altri casi potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In ogni caso la decisione si intenderà adottata quando avrà riportato il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Qualora i soci, dipendenti, o terzi venissero a conoscenza di tecnologie o know how innovativi aziendali, questi saranno tenuti al segreto ed alla non divulgazione di quanto a loro conoscenza; è pertanto fatto loro divieto di divulgare e/o comunicare, in qualunque modo o forma, le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite e riferite ai tecnologie o know how innovativi aziendali; in caso di violazione dei termini e degli obblighi che precedono la società avrà diritto ad avviare ogni più opportuna iniziativa ed azione anche giudiziaria a propria tutela.

ART.10 Le assemblee saranno convocate con avviso a mezzo raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo fax, o e-mail, inviati almeno cinque giorni prima. È necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, che potrà essere anche diverso da quello della sede sociale, purché in Italia, e l'elenco delle materie da trattare.

ART.11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona designata dagli intervenuti.

Per la redazione del verbale l'assemblea nominerà un segretario socio o non socio; nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea il segretario sarà scelto nella persona di un Notaio.

Spetta comunque al Presidente controllare la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, la loro legittimazione al voto e i poteri di rappresentanza, nonché disciplinare i lavori assembleari e la votazione.

ART.12 - Il socio può farsi rappresentare nella assemblea da altre persone m anche non soci, nel rispetto dei limiti di legge. Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, intestatarie di una partecipazione comprendente più quote di soci fiducianti, potranno delegare anche più soggetti in relazione al numero di quote rappresentate.

ART.13 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o audiovideo conferenza, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.14 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione - scritta o consenso espresso per iscritto, la decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci abbiano ricevuto comunicazione dell'argomento in decisione con qualsiasi mezzo che consenta riscontro della spedizione e del ricevimento o comunque risultino informati e almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso per iscritto e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. Qualora la decisione non sia perfezionata entro sessanta giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione o sottoscrizione del testo della decisione, o nel diverso termine ivi previsto, i consensi già prestati si intendono decaduti.

ART.15 Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciaria, gli stessi, in qualità di socio, potranno esercitare il diritto di voto loro spettante con riferimento a ciascuna partecipazione detenuta in amministrazione fiduciaria, purché i voti così scissi siano effettivamente riferibili a diversi soci fiducianti. In tal caso questa facoltà dovrà essere manifestata e richiesta al presidente dell'assemblea durante la fase di verifica della regolarità della sua costituzione.

#### **TITOLO IV - Amministrazione**

ART.16 L'amministrazione è affidata o ad un Amministratore Unico o ad un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio) oppure ad un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta, disgiunta o mista a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della nomina e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, scelti anche fra non soci, che rimarranno in carica a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dalla decisione dei soci che li nomina.

In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, i soci all'atto della nomina provvederanno a designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente.

ART.17 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; con decisione dei soci si potrà loro assegnare anche un compenso e/o una indennità annua, determinata in misura fissa o in percentuale agli utili conseguiti dalla società nonché attribuire un trattamento di fine mandato.

Gli amministratori nominati a tempo indeterminato possono in ogni caso essere revocati, senza alcun diritto ad indennità per la revoca.

ART.18 Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2382 c.c. e le norme di cui all'art.2385 e 2386 c.c. in tema di cessazione e sostituzione degli amministratori.

ART.19 Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

ART.20 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o dai sindaci, se nominati.

Il Consiglio viene convocato con avviso a mezzo raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo fax, o e-mail, inviati almeno cinque giorni prima o nei casi di urgenza due giorni prima. È necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Nell'avviso deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART.21 È possibile tenere le riunioni del Consiglio secondo le modalità previste dall'art.13 del presente statuto con intervenuti dislocati in più luoghi, ovvero con le modalità descritte all'art. 14 del presente Statuto. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.

Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono tutti i consiglieri in carica ed sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

ART.22 Per la validità delle deliberazioni di consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori. ART.23-Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri, i quali avranno la rappresentanza legale della società nell'ambito dei poteri conferiti.

ART.24 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria della società salvo limiti imposti dall'atto della relativa nomina.

ART.25 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, a tutti gli Amministratori, salvi limiti risultanti dall'atto di nomina.

#### **TITOLO V-ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

ART.26 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un sindaco nominato con decisione dei soci. Il sindaco esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed In particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi consentiti dalla legge in luogo del sindaco potrà essere nominato un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Per il funzionamento, le competenze, poteri e la retribuzione dell'organo sindacale monocratico o collegiale valgono le norme di legge previste per le società per azioni.

Nei casi consentiti dalla legge potrà essere nominato un revisore cui spetterà la revisione legale dei conti.

#### **TITOLO VI-BILANCIO E UTILI**

ART.27 L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno gennaio e termina il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

I soci devono approvare il bilancio almeno una volta all'anno nel termine ordinario di legge; in presenza di particolari esigenze ai sensi di legge da enunciarsi da parte degli amministratori nella relazione che correda il bilancio, l'approvazione potrà essere effettuata oltre la scadenza del termine ordinario purché entro il termine massimo previsto dalla legge. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, in caso di distribuzione, previo accantonamento della parte destinata a riserva legale, gli utili saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

#### **TITOLO VII-SCIoglimento E DISPOSIZIONI RESIDUALI**

ART.28 - In caso di scioglimento della società, si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che opereranno ai sensi di legge.

ART. 29 - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nell'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti para-sociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti para- sociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

ART. 30-Limitatamente al periodo in cui la società assume:



- la qualifica di "start up innovativa" ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2012 n. 221;

- la qualifica di p.m.i innovativa ai sensi del D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015 convertito con Legge n. 33 del 24 marzo 2015 e s.m.i; sono applicabili alla medesima società tutte le disposizioni derogatorie contenute nella citata normativa speciale e nelle eventuali sue successive modifiche ed integrazioni in materia di "start up innovative" o di "p.m.i innovative", rispetto a quanto previsto dal codice civile nonché dal presente statuto, senza che ciò possa in alcun modo essere ritenuto in contrasto con le disposizioni ordinarie e qui contenute.

ART. 31 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali - in capo a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

ART. 32 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie esercenti l'attività ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 è in ogni caso esclusa l'attività di direzione e coordinamento della società fiduciaria e, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2497 e seguenti del codice civile, gli obblighi e gli adempimenti ivi previsti sono posti a carico del socio effettivo proprietario della partecipazione.

ART.33 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.



**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO		PASSIVO	
<b>001.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>002.01</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
001.01.0037	SPESE PLURIENNALI	002.01.0732	CHERRY BANK C/C
001.01.0039	COSTI IMPIANTI E AMPLIAMENTO	002.01.0733	CREDEM C/C
001.01.0345	SOFTWARE, BREVETTI, OP. INGEGNO	002.01.0736	BPER BANCA
001.01.0594	COSTI DI SVILUPPO PER KNOW-HOW	002.01.0737	DEBITI CARTA DI CREDITO CREDEM
001.01.0611	AVVIAMENTO	002.01.0741	BPER BANCA SBF ACC.IMM.
<b>001.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	002.01.0743	CHERRY BANK SBF ACCR IMM DF
001.02.0027	MACCHINE	<b>020.30</b>	<b>CLIENTI ITALIA</b>
001.02.0028	IMPIANTI SPECIFICI	<b>004.35</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>
001.02.0029	ATTREZZATURE	004.35.0072	CAPITALE SOCIALE
001.02.0033	STAMPI	004.35.0073	RISERVA LEGALE
001.02.0648	STAMPI PER ALIMENTARE	004.35.0074	RISERVA STRAORDINARIA
<b>001.04</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	004.35.0077	UTILE ESERCIZIO
001.04.0669	PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	004.35.0079	RISERVA DA SOVRAPPREZZO
<b>002.01</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	004.35.0080	RISERVA DI RIVALUTAZIONE
002.01.0001	CASSA	<b>005.36</b>	<b>DEBITI AMMINISTRATORI</b>
002.01.0344	EFFETTI ATTIVI	005.36.0638	DEBITI V/AMMINISTRATORI
002.01.0734	CREDEM SBF	<b>005.37</b>	<b>ERARIO</b>
002.01.0744	CHERRY SBF ACCR IMM NEW	005.37.0081	ERARIO C/RITENUTE 1001
002.01.0747	CREDEM C/SBF N.839907	005.37.0089	ERARIO C/IVA
<b>002.05</b>	<b>CREDITI</b>	<b>005.38</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>
002.05.0056	FORNITORI C/ANTICIPI	005.38.0094	I.N.P.S. AMMINISTRATORI
002.05.0067	RIT.ACC.INTERESSI ATTIVI C/C	005.38.0104	DEBITI TRIBUTARI
002.05.0481	CREDITO IMP. INV. BENI STRUMENTALI	005.38.0344	DEBITO JANUAPLAST ACQ. RAMO AZIENDA
002.05.0482	CREDITI V/NUOVA SOCOPLAS	005.38.0370	INAIL AMMINISTRATORI
<b>002.06</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	005.38.0729	Mutuo BPM nr. 5380729 Rapporto 039553776
002.06.0068	RIMAN.FINALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSU	005.38.0730	DEBITI VENASARCO
002.06.0069	RIMAN.FINALI PROD.FINITI	005.38.0732	Mutuo Credem n.7472521
<b>002.08</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>005.38.0733</b>	<b>DEBITI V/NUOVA SOCOPLAS</b>
002.08.0041	FATTURE DA EMETTERE	005.38.0734	Fin.to 82170 Fidelity Tesla Credem
<b>003.48</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>005.38.0736</b>	<b>Fin.to 433780300470 Cred.Fondiaro</b>
003.48.0043	RATEI ATTIVI	005.38.0738	Mutuo Credem n.7902580
			<b>626.917,47</b>
			299.331,03
			306.747,12
			9.375,54
			1.184,71
			8,00
			10.271,07
			<b>58.718,83</b>
			<b>3.078.297,89</b>
			138.332,07
			25.721,00
			486.681,82
			181.669,20
			1.889.141,66
			356.752,14
			<b>8.000,00</b>
			8.000,00
			<b>35.961,84</b>
			4.908,70
			31.053,14
			<b>1.209.548,53</b>
			5.124,00
			64.836,00
			144.000,00
			15,37
			29.051,02
			258,31
			60.090,03
			13.762,02
			50.107,00
			192.452,96
			53.890,16

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/03/2024  
 Es. competenza: 2024  
 Pagina n.: 2 Data: 09/07/2024

Ditta: SOCOPET - SOCOPET SRL  
 STRADA SAVONESA 8 RIVALTA SCRIVIA  
 15057 - TORTONA (AL)

003.48.0044	RISCONTI ATTIVI	364.805,08	005.38.0739	Fin.to 3023727 rata 1/18 Cherry	76.776,38
020.30	CLIENTI ITALIA	514.316,15	005.38.0741	Fin.to n.160119 rata 1/72 Ingenii	126.937,72
020.31	CLIENTI ESTERO	204.686,69	005.38.0743	Mutuo n.5189415 rata 1/48 Bper	392.247,56
005.37	ERARIO	406.136,89	005.40	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>665.933,38</b>
005.37.0090	CREDITO IVA A RIMBORSO	406.136,89	005.40.0111	F.DO AMMORT.MACCHINE	120.164,89
021.45	FORNITORI ITALIA	108.179,41	005.40.0112	F.DO AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	95.224,02
021.46	FORNITORI ESTERO	12.182,36	005.40.0113	F.DO AMMORT.ATTREZZATURE	35.242,55
			005.40.0117	F.DO AMMORT.STAMPI	238.569,38
			005.40.0657	F.DO AMM.TO STAMPI ALIMENTARE	176.732,54
			005.47	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>463.850,73</b>
			005.47.0133	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	463.850,73
			006.43	<b>RISCONTI E RATEI PASSIVI</b>	<b>125.288,69</b>
			006.43.0131	RATEI PASSIVI	49.928,60
			006.43.0132	RISCONTI PASSIVI	75.360,09
			021.45	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>1.395.693,54</b>
			021.46	<b>FORNITORI ESTERO</b>	<b>69.098,14</b>

<b>Totale:</b>	<b>7.844.222,23</b>	<b>Totale:</b>	<b>7.737.309,04</b>
		<b>Utile:</b>	<b>106.913,19</b>
<b>Totale a pareggio:</b>	<b>7.844.222,23</b>	<b>Totale a pareggio:</b>	<b>7.844.222,23</b>

Ditta: SOCOPEP

- SOCOPEP SRL

STRADA SAVONESA 8 RIVALTA SCRIVIA  
15057 - TORTONA (AL)

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Es. competenza: 2024

Pagina n.: 3 Data: 09/07/2024

## CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	
<b>007.70</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>009.90</b>	<b>VENDITE</b>
007.70.0136	MATERIA PRIMA PE SOFFIAGGIO	009.90.0306	FLACONI E ACCESSORI
007.70.0142	TAPPI+ACCESSORI FLACONI	009.90.0308	RICAVI PER IMBALLI
007.70.0143	PIGMENTI PER FLACONI ALIMENTARI	009.90.0310	RICAVI PER TRASPORTI
007.70.0145	SACCHIE PER FLACONI	009.90.0311	RICAVI DIVERSI
007.70.0146	ADDITIVI BARRIERA	<b>010.95</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>
007.70.0155	SACCHETTI PER FLACONI	010.95.0317	ABBUONI ATTIVI
007.70.0166	MATERIALE PER IMBALLO	010.95.0318	ARROTONDAMENTI ATTIVI**
007.70.0167	MATERIALE CONSUMO STABILIMENTO	010.95.0321	RICAVO CONTRIBUTO CONAI
007.70.0169	LAVORAZIONI C/O TERZI	010.95.0697	RICAVI BENI STRUM.LI 4.0
007.70.0176	ACQUISTO PALLETS	<b>010.99</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>
007.70.0537	MATERIA PRIMA PET SOFFIAGGIO	010.99.0327	RIMANENZE FINALI PROD.FINITI
007.70.0690	MATERIA PRIMA PET BARRIERA	010.99.0329	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI
007.70.0700	PREFORMA PET	404.595,97	
007.70.0701	VASSOI IN CARTONE	6.301,41	
007.70.0702	INTERFALDE	3.568,45	
007.70.0703	PREFORMA RPET	15.225,60	
<b>008.71</b>	<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>	<b>49.323,62</b>	<b>1.002.648,59</b>
008.71.0180	EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	22.240,00	
008.71.0182	PRESTAZ.E CONSULENZE TECNICHE/COMMERCIALI	3.610,00	
008.71.0184	PROVVIGIONI PASSIVE	10.000,00	
008.71.0185	PREST.E CONSUL.AMINISTRATIVE	13.433,22	
008.71.0269	PREST. E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	40,40	
<b>008.72</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.341,22</b>	
008.72.0195	CONTRIBUTI INAIL	148,11	
008.72.0197	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	5.193,11	
<b>008.73</b>	<b>SPESE DI VENDITA</b>	<b>99.791,62</b>	
008.73.0203	PREMI E OMAGGI A CLIENTI	606,56	
008.73.0204	ABBUONI PASSIVI	14,09	
008.73.0205	COSTI PER TRASPORTI ACQUISTI	128,00	
008.73.0207	ARROTONDAMENTI PASSIVI****	870,01	
008.73.0249	VIAGGI E TRASFERTE	1.840,71	
		<b>1.054.738,55</b>	<b>2.052.087,65</b>
			2.005.741,94
			41.812,39
			380,00
			4.153,32
			<b>95.650,11</b>
			1,70
			0,72
			3.647,69
			92.000,00
			<b>1.002.648,59</b>
			493.087,59
			509.561,00

Ditta: **SOCOPEI** - **SOCOPEI SRL**  
**STRADA SAVONESA 8 RIVALTA SCRIVIA**  
**15057 - TORTONA (AL)**

008.73.0384	ENASARCO CARICO DITTA	2.008,33
008.73.0503	NOLEGGIO AUTOVEETTURE	2.055,06
008.73.0504	NOLEGGIO STAMPANTI	982,36
008.73.0614	TRASPORTI SU VENDITE ITALIA	75.601,50
008.73.0615	TRASPORTI SU VENDITE ESTERO	15.685,00
<b>008.74</b>	<b>SPESE AUTOVEETTURE</b>	<b>3.439,96</b>
008.74.0210	ASSICURAZIONE E TASSE CIRCOLAZ.AUTOVEETTURE	950,90
008.74.0211	MANUTENZ.E RIPARAZIONE AUTOVEETTURE	1.618,93
008.74.0212	CARBURANTE AUTOVEETTURE	862,53
008.74.0507	PEDAGGI AUTOSTR. E RIMB. KM AUTOV.PROPRIETA'	7,60
<b>008.75</b>	<b>SPESE DI STABILIMENTO</b>	<b>94.188,36</b>
008.75.0217	SPESE RICARICA TESLA+MERCEDES	124,20
008.75.0221	CANONI LEASING**	35.571,29
008.75.0224	LUBRIFICANTI IMPIANTI	3.843,75
008.75.0231	MANUT.E RIPARAZIONE BENI DI TERZI	29.775,00
008.75.0238	MANUT.E RIPARAZIONE REPARTO SOFFIAGGIO	1.068,00
008.75.0245	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILIMENTO	750,38
008.75.0708	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPI	5.610,00
008.75.0710	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI	17.445,74
<b>008.76</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>463.173,62</b>
008.76.0254	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	309,87
008.76.0256	SANZIONI INDEDUCIBILI	229,30
008.76.0258	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.186,82
008.76.0262	COSTO CONTRIBUTO CONAI	5.334,41
008.76.0271	PENALITA' E DANNI VARI	9.542,00
008.76.0496	SPESE INTERNET LINEA HDLSL+PEC+DOMINI	6,22
008.76.0706	COSTI DI PRODUZIONE	437.565,00
<b>008.77</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>44.079,09</b>
008.77.0272	INTERESSI PASSIVI C/C	16.157,22
008.77.0273	INT. PAS. SU FINANZ. E MUTUI	15.105,98
008.77.0274	ONERI E SPESE BANCARIE	4.689,36
008.77.0275	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2.933,97
008.77.0276	IMPOSTA BOLLO SU C/C	75,03
008.77.0281	SPESE E ONERI LEASING	281,15
008.77.0282	INTERESSI PASSIVI LEASING	4.742,38

Ditta: SOCOPEP - SOCOPEP SRL  
 SPRADA SAVONESA 8 RIVALTA SCRIVIA  
 15057 - TORTONA (AL)

008.77.0283	IMP. BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE	94,00	
<b>008.78</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTO</b>	<b>84.414,56</b>	
008.78.0281	AMMORT.MACCHINE	5.756,87	
008.78.0282	AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	5.462,29	
008.78.0283	AMMORT.ATTREZZATURE	14.097,02	
008.78.0288	AMMORT.STAMPI	12.459,28	
008.78.0304	AMMORT.COSTI IMPIANTI ED AMPLIAMENTO	23.046,32	
008.78.0656	AMM.TO STAMPI ALIMENTARE	14.935,86	
008.78.0677	AMM.TO RICERCA E SVILUPPO	6.928,92	
008.78.0678	AMM.TO AVVIAMENTO JANUAPLAST	1.728,00	
<b>010.98</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>1.144.982,56</b>	
010.98.0468	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	571.320,47	
010.98.0469	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	573.662,09	
<b>Totale:</b>		<b>3.043.473,16</b>	<b>Totale:</b>
<b>Utile:</b>		<b>106.913,19</b>	<b>3.150.386,35</b>
<b>Totale a pareggio:</b>		<b>3.150.386,35</b>	<b>Totale a pareggio:</b>
			<b>3.150.386,35</b>





Ditta: SOCOF

- NUOVA SOCOPLAS S.R.L.  
Strada Savonesa 8 - Rivalta Scrivia  
15057 - TORTONA (AL)Bilancio dal 01/01/2024 al 31/03/2024  
Es. competenza: 2024  
Pagina n.: 1 Data: 10/07/2024

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
<b>001.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>603.235,38</b>	<b>002.08</b>
001.01.0345	SOFTWARE, BREVETTI, OP.INGEGNO	2.582,24	002.08.0042
001.01.0594	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	539.721,22	<b>020.30</b>
001.01.0713	SPESE DI COSTITUZIONE	8.985,85	<b>020.31</b>
001.01.0725	START-UP	51.946,07	<b>004.35</b>
<b>001.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.774.281,49</b>	
001.02.0027	MACCHINE	766.216,18	004.35.0072
001.02.0028	IMPIANTI SPECIFICI	139.428,27	004.35.0073
001.02.0029	ATTREZZATURE	68.026,07	004.35.0074
001.02.0030	AUTOMEZZI / AUTOVEICOLI	9.320,79	004.35.0077
001.02.0031	MOBILI E ARREDI UFFICIO	2.071,87	<b>005.36</b>
001.02.0032	MACCHINE ELETTRONICHE	8.933,13	005.36.0639
001.02.0033	STAMPI	268.859,09	<b>005.37</b>
001.02.0035	IMPIANTI GENERICI	37.831,23	005.37.0081
001.02.0036	MOBILI E ATTREZZATURE DI MAGAZZINO	4.223,57	005.37.0082
001.02.0403	IMP. ANTINCENDIO NUOVO CAPANNONE	76.184,53	005.37.0089
001.02.0404	IMPIANTO ELETTRICO NUOVO CAPANNONE	75.160,92	005.37.0090
001.02.0405	IMPIANTO IDRAULICO NUOVO CAPANNONE	12.864,36	005.37.0102
001.02.0406	IMPIANTO CONDIZION. / RISCALDAMENTO NUOVO CAPANN.	90.147,73	<b>005.38</b>
001.02.0407	IMPIANTO SANITARIO NUOVO CAPANNONE	13.127,00	005.38.0090
001.02.0408	IMPIANTO ANTIFURTO NUOVO CAPANNONE	5.018,73	005.38.0101
001.02.0410	IMPIANTI SPECIFICI NUOVO CAPANNONE	42.918,99	005.38.0104
001.02.0420	IMPIANTO TELEFONICO NUOVO CAPANNONE	1.791,16	005.38.0344
001.02.0581	BENI INFERIORI E. 516,45	9.149,66	005.38.0485
001.02.0602	IMPIANTI SPECIFICI ALIMENTARE	72.644,20	005.38.0486
001.02.0648	STAMPI PER ALIMENTARE	69.078,45	005.38.0523
001.02.0712	APPARECCHI TELEFONICI	1.285,56	005.38.0558
<b>001.04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.540,00</b>	005.38.0572
001.04.0376	DEPOSITI CAUZIONALI	2.440,00	005.38.0676
001.04.0669	PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	100,00	005.38.0677
<b>002.01</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>35.982,86</b>	005.38.0702
002.01.0001	CASSA	659,71	<b>005.40</b>
			<b>FATTURE DA EMETTERE/NOTE CRED.</b>
			42.984,00
			<b>NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>
			42.984,00
			<b>CLIENTI ITALIA</b>
			140.725,45
			<b>CLIENTI ESTERO</b>
			40.390,33
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>
			510.397,11
			CAPITALE SOCIALE
			10.000,00
			RISERVA LEGALE
			102,50
			RISERVA STRAORDINARIA
			1.947,50
			UTILE ESERCIZIO
			8.250,01
			RISERVA RIVALUTAZIONE
			490.097,10
			<b>DEBITI V/AMMINISTRATORI</b>
			15.099,00
			DEBITI V/ MARCO PETRINI
			15.099,00
			<b>ERARIO</b>
			377.673,44
			ERARIO C/RITENUTE 1001
			129.853,37
			ERARIO C/RITENUTE 1012
			138,65
			ERARIO C/IVA
			55.624,80
			IVA DA VERSARE A.P.
			190.795,04
			ERARIO C/RIT.1712 ACC.DIGS 47
			1.261,58
			<b>CREDITORI DIVERSI</b>
			439.915,26
			I.N.P.S.
			22.825,12
			FONDO GOMMA PLASTICA
			12.394,03
			DEBITI TRIBUTARI
			3.803,00
			DEBITI V/FLORENTIA
			4.598,52
			TRATTENUTE SINDACALI CGIL
			4.642,11
			TRATTENUTE SINDACALI CSIL
			2.667,28
			PRESTITO SAVIN
			315,00
			FONDO PENSIONI ALLEATE ASSICURAZIONI
			609,64
			PERSONALE C/RETRIBUZIONI
			53.505,28
			RATEAZIONI AGENZIA DELLE RISCOSSIONI
			51.821,93
			ROTTAMAZIONE
			114.620,60
			RATEAZIONE INFPS
			168.112,75
			<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>
			193.830,37

002.01.0729	BPM - BANCO POPOLARE MILANO C/C 10263	23.608,43	005.40.0111	F.DO AMMORT.MACCHINE	82.017,74
002.01.0731	BANCO POPOLARE.SBF	11.714,72	005.40.0112	F.DO AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	16.389,85
<b>002.05</b>	<b>CREDITI</b>	<b>81.717,56</b>	005.40.0113	F.DO AMMORT.ATTREZZATURE	17.220,71
002.05.0050	CREDITI V/SOCOPEP	13.762,02	005.40.0114	F.DO AMMORT.AUTOMEZZI / AUTOVEICOLI	3.959,17
002.05.0051	CREDITI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE	38.682,55	005.40.0115	F.DO AMMORT.MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.042,46
002.05.0056	FORNITORI C/ANTICIPI	21.594,00	005.40.0116	F.DO AMMORT.MACCHINE ELETTRONICHE	702,36
002.05.0067	RIT.ACC.SUBITE INT.ATT.C/C	336,99	005.40.0117	F.DO AMMORT.STAMPI	17.224,35
002.05.0478	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	7.342,00	005.40.0119	F.DO AMMORT.IMPIANTI GENERICI	7.258,75
<b>002.06</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>413.835,28</b>	005.40.0120	F.DO AMMORT.MOBILI E ATTREZZATURE MAGAZZINO	689,32
002.06.0068	RIMAN.FINALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSU	151.183,97	005.40.0458	F.DO AMMORT.IMPIANTO ANTINCENDIO	7.770,82
002.06.0069	RIMAN.FINALI PROD.FINITI MERCE	262.651,31	005.40.0459	F.DO AMMORT.IMP.ELETTRICO	7.667,10
<b>002.08</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE/NOTE CRED.</b>	<b>620.924,41</b>	005.40.0460	F.DO AMMORT.IMP.IDRAULICO	1.312,18
002.08.0041	FATTURE DA EMETTERE	620.924,41	005.40.0461	F.DO AMMORT.IMP.CONDIZION./RISCALDAM.	9.177,06
<b>003.48</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>628.493,80</b>	005.40.0462	F.DO AMMORT.IMP.SANITARIO	1.339,00
003.48.0043	RATEI ATTIVI	449.424,61	005.40.0463	F.DO AMMORT.IMP.ANTIFURTO	903,34
003.48.0044	RISCONTI ATTIVI	179.069,19	005.40.0464	F.DO AMMORT.IMP.SPECIFICI (NUOVO CAPANNONE)	4.377,70
<b>020.30</b>	<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>277.492,71</b>	005.40.0465	F.DO AMMORT.IMP.TELEFONICO	322,72
<b>005.38</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	<b>11.265,06</b>	005.40.0625	F.DO AMMORT.IMP.ALIMENTARE	7.409,74
005.38.0091	I.N.A.I.L.	8.402,41	005.40.0657	F.DO AMM.TO STAMPI ALIMENTARE	7.046,00
005.38.0729	DEBITI V/CARTA DI CREDITO	1.759,09	<b>005.41</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	<b>168.361,41</b>
005.38.0730	CARTA RIC.PITTAGUGA A. BPM	1.103,56	005.41.0125	F.DO INDENNITA' ANZIANITA' OPERAI	125.902,47
<b>005.47</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE /NOTE ACCR</b>	<b>28.326,58</b>	005.41.0126	F.DO INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI	1.467,17
005.47.0133	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	28.326,58	005.41.0632	F.DO FERIE	40.991,77
<b>012.35</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.211.581,23</b>	<b>005.44</b>	<b>DEBITORI DIVERSI</b>	<b>1.066.738,12</b>
012.35.0361	PERDITA ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	969.735,39	005.44.0001	DEBITI V/SOCOPEP	1.066.738,12
012.35.0580	PERDITA D'ESERCIZIO	241.845,84	<b>005.47</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE /NOTE ACCR</b>	<b>10.000,00</b>
<b>021.45</b>	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>338.076,79</b>	005.47.0134	NOTE CREDITO DA EMETTERE	10.000,00
<b>021.46</b>	<b>FORNITORI ESTERO</b>	<b>1.985,86</b>	<b>006.43</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>88.084,20</b>
			006.43.0131	RATEI PASSIVI	79.050,45
			006.43.0132	RISCONTI PASSIVI	9.033,75
			<b>021.45</b>	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>2.801.197,31</b>

Ditta: SOCOPI

- NUOVA SOCOPIAS S.R.L.  
Strada Savonesa 8 - Rivalta Scrivia  
15057 - TORTONA (AL)

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/03/2024  
Es. competenza: 2024  
Pagina n.: 3 Data: 10/07/2024

Totale:	6.029.739,01	Totale:	5.895.396,00
Totale a pareggio:	6.029.739,01	Utile:	134.343,01
		Totale a pareggio:	6.029.739,01

**CONTO ECONOMICO**

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	
<b>007.70</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI E SPESE ACCES</b>	<b>008.76</b>	<b>SPESE GENERALI</b>
007.70.0136	MATERIA PRIMA PE SOFFIAGGIO	008.76.0445	COSTI DA RIADDEBITARE
007.70.0141	CAPSULE PER FLACONI	<b>009.90</b>	<b>VENDITE</b>
007.70.0143	PIGMENTI PER FLACONI	009.90.0306	FLACONI E ACCESSORI
007.70.0167	MATERIALE CONSUMO STABILIMENTO	009.90.0308	RICAVI PER IMBALLI
007.70.0169	LAVORAZIONI C/O TERZI	009.90.0310	RICAVI PER TRASPORTI
007.70.0537	MATERIA PRIMA PET SOFFIAGGIO	009.90.0311	RICAVI DIVERSI
<b>008.71</b>	<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>	<b>010.95</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>
008.71.0178	ONORARI NOTARILI E LEGALI	010.95.0316	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE
008.71.0182	PRESTAZ. E CONSULENZE TECNICHE/COMMERCIALI	010.95.0317	ABBUONI ATTIVI
008.71.0187	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	010.95.0321	RICAVO CONTRIBUTO CONAI
008.71.0188	SPESE PER CERTIFICAZIONE QUALITA'	010.95.0695	RIADDEBITO COSTI SERVIZI
008.71.0190	CANONE MACCHINE UFFICIO	<b>010.99</b>	<b>RIAMANENZE FINALI</b>
008.71.0191	SPESE DI PULIZIA	010.99.0327	RIAMANENZE FINALI PROD.FINITI E MERCI
008.71.0269	ASSIST.SOFTWARE+PEC+ABBONAMENTI	010.99.0329	RIAMANENZE FINALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI
008.71.0435	PRESTAZ. E CONSULENZE ADEGUAMENTO SICUREZZA	100,00	
008.71.0710	MANUTENZIONE RIPARAZIONE STAMPI	2.599,19	
<b>008.72</b>	<b>ONERI RELATIVI AL PERSONALI DI</b>	<b>266.890,94</b>	
008.72.0193	SALARI	133.347,07	
008.72.0194	STIPENDI	65.653,39	
008.72.0198	TER MATURATO IN ESERCIZIO	4.573,34	
008.72.0200	CONTRIBUTI F.G.P. OPERAI D.L.	609,83	
008.72.0341	CONTRIBUTI INPS OPERAI D.L.	36.138,15	
008.72.0550	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI D.L.	18.772,39	
008.72.0551	CONTRIBUTI F.G.P. IMPIEGATI D.L.	324,30	
008.72.0563	CONTRIBUTI INPS FONDO TES. OPERAI D.L.	4.430,21	
008.72.0564	CONTRIBUTI INPS FONDO TES.IMPIEG. D.L.	3.042,26	
<b>008.73</b>	<b>SPESE DI VENDITA</b>	<b>39.007,46</b>	
008.73.0203	OMAGGI A CLIENTI < €, 25,00	21,72	
008.73.0204	ABBUONI PASSIVI	0,66	
008.73.0205	COSTI TRASPORTI SU ACQUISTI	1.034,79	
008.73.0249	VIAGGI E TRASFERTE	5.120,30	
<b>007.70</b>	<b>270.749,71</b>	<b>008.76</b>	<b>7.000,00</b>
	244.962,54		7.000,00
	1.092,50		<b>472.438,82</b>
	20.581,02		441.473,96
	77,15		607,00
	3.750,00		585,00
	286,50		29.772,86
	<b>18.850,11</b>		<b>498.573,55</b>
	4.235,08		6.607,77
	2.875,00		4,65
	2.906,27		5.462,09
	255,10		486.499,04
	1.693,99		<b>413.835,28</b>
	1.507,54		262.651,31
	2.677,94		151.183,97

Ditta: SOCOOP - NUOVA SOCOPLAS S.R.L.  
 Strada Savonesa 8 - Rivalta Scrivia  
 15057 - TORTONA (AL)

008.73.0614	TRASPORTI SU VENDITE ITALIA	32.829,99
<b>008.74</b>	<b>SPESE AUTOVETTURE</b>	<b>2.416,76</b>
008.74.0210	ASSICURAZIONE E TASSE CIRCOLAZ.AUTOVETTURE	1.260,52
008.74.0211	MANUTENZ.E RIPARAZIONE AUTOVETTURE	339,60
008.74.0507	PEDAGGI AUTOSTR. E RIMB. KM	816,64
<b>008.75</b>	<b>SPESE DI STABILIMENTO</b>	<b>219.370,31</b>
008.75.0214	ENERGIA ELETTRICA	172.739,90
008.75.0215	ACQUA	1.268,18
008.75.0218	RISCALDAMENTO	1.022,61
008.75.0219	MANUT.E RIPARAZ.ATTREZZATURE/IMPIANTI GENERICI	928,91
008.75.0223	AFFITTO CONTAINER	150,00
008.75.0224	LUBRIFICANTI IMPIANTI	700,00
008.75.0238	MANUT.E RIPARAZIONE REPARTO SOFFIAGGIO	9.914,27
008.75.0241	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERIGRAFIA	1.293,36
008.75.0245	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILIMENTO	2.392,62
008.75.0248	SPESE RECUPERO E SMALTIM. RIFIUTI	1.439,00
008.75.0584	NOLEGGIO CARRELO ELEVATORE	4.650,00
008.75.0708	MANUTENZIONE RIPAZIONE IMPIANTI SPECIFICI	367,28
008.75.0709	NOLEGGIO GENERATORI ARIA	5.292,00
008.75.0710	MANUTENZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	1.199,50
008.75.0712	NOLEGGIO ESSICCATORE	15.030,00
008.75.0714	CANONE SOFTWARE E CLOUD	982,68
<b>008.76</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>69.575,42</b>
008.76.0251	CANCELLERIA E STAMPATI	17,12
008.76.0253	SPESE VARIE	168,30
008.76.0255	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	6.563,64
008.76.0256	SANZIONI INDEDUCIBILI	321,19
008.76.0262	COSTO CONTRIBUTO CONAI	6.827,34
008.76.0264	TELEFONIA FISSA	1.262,71
008.76.0265	TELEFONIA MOBILE	381,81
008.76.0379	VIGILANZA NOTTURNA	180,00
008.76.0390	LOCAZIONE STABILIMENTO	51.000,00
008.76.0496	CANONE INTERNET LINEA HDSL	456,48
008.76.0514	BENI DI MODICO VALORE DI USO CORRENTE	99,45

Ditta: SOCOPI - NUOVA SOCOPIAS S.R.L.  
 Strada Savonesa 8 - Rivalta Scrivia  
 15057 - TORTONA (AL)

008.76.0620	CANCELLERIA-CONSUMABILI	1.143,92
008.76.0709	CONTRIBUTO ENERGIVORI	1.153,46
<b>008.77</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>8.464,92</b>
008.77.0274	ONERI E SPESE BANCARIE	437,62
008.77.0275	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	514,50
008.77.0276	IMPOSTA BOLLO SU C/C	25,21
008.77.0278	INTERESSI PASSIVI DILAZ.PAGAM.IMPOSTE	7.487,59
<b>008.78</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTO</b>	<b>6.631,41</b>
008.78.0281	AMMORT.MACCHINE	1.952,09
008.78.0282	AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	401,08
008.78.0283	AMMORT.ATTREZZATURE	452,92
008.78.0285	AMMORT.AUTOMEZZI/AUTOVETTURE	122,32
008.78.0287	AMMORT.MACCHINE ELETTRONICHE	25,39
008.78.0288	AMMORT.STAMPI	339,05
008.78.0289	AMMORT.MOBILI E ATTREZZATURA MAGAZZINO	10,92
008.78.0290	AMMORT.IMPIANTI GENERICI	346,47
008.78.0303	AMMORT.SPESE PLURIENNALI	1.004,82
008.78.0447	AMMORTAMENTO SOFTWARE	23,22
008.78.0448	AMMORTAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	123,12
008.78.0449	AMMORTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	121,47
008.78.0450	AMMORTAMENTO IMPIANTO IDRAULICO	20,79
008.78.0451	AMMORTAMENTO IMP.CONDIZION./RISCALDAM.	145,69
008.78.0452	AMMORT.IMPIANTO SANITARIO	21,22
008.78.0453	AMMORT.IMPIANTO ANTIFURTO	163,10
008.78.0454	AMMORT.IMP.SPECIFICI (NUOVO CAPANNONE)	69,36
008.78.0455	AMMORT.IMPIANTO TELEFONICO	58,29
008.78.0624	AMMORT.IMP. ALIMENTARE	117,39
008.78.0656	AMM.TO STAMPI ALIMENTARE	111,64
008.78.0677	AMM.TO RICERCA E SVILUPPO	1.001,06
<b>009.90</b>	<b>VENDITE</b>	<b>211,48</b>
009.90.0312	OMAGGI A FORNITORI	211,48
<b>010.98</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>355.336,12</b>
010.98.0468	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	207.072,06
010.98.0469	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	148.264,06

Ditta: SOCOP

- NUOVA SOCOPLAS S.R.L.

Strada Savonesa 8 - Rivalta Scrivia  
15057 - TORTONA (AL)

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Es. Competenza: 2024

Pagina n.: 7 Data: 10/07/2024

Totale:	1.257.504,64	Totale:	1.391.847,65
Utile:	134.343,01		
Totale a pareggio:	1.391.847,65	Totale a pareggio:	1.391.847,65

